



Città di Trevi

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

PER

LA CONSULTA

COMUNALE

DEI GIOVANI

Approvato con D.C.C. n.50 del 27/11/2009  
modificato con D.C.C n.17 del 30/04/2010

<b>CAPO I</b> .....	<b>3</b>
<b>NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 – Istituzione .....	3
Art. 2 – Attribuzioni .....	3
<b>CAPO II</b> .....	<b>3</b>
<b>ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE</b> .....	<b>3</b>
Art. 3 – Organi .....	3
Art. 4 – L’Assemblea .....	4
Art. 5 – L’Ufficio di Presidenza .....	5
Art. 6 – Il Presidente .....	5
<b>CAPO III</b> .....	<b>6</b>
<b>FUNZIONAMENTO</b> .....	<b>6</b>
Art. 7 – Convocazione dell’Assemblea .....	6
Art. 8 – Prima riunione .....	6
Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni .....	7
Art. 10 – Sede .....	7
Art. 11 – Modificazioni del Regolamento .....	7
Art. 12 – Regolamento .....	7
Art. 13 - Disposizioni finali .....	7
Art. 14 – Retribuzioni .....	7

## **CAPO I NORME ISTITUTIVE E ATTRIBUZIONI**

### **Art. 1 – Istituzione**

È istituita dal Comune di Trevi, con deliberazione del Consiglio Comunale n° 50 in data 27/11/09, la “**CONSULTA GIOVANILE COMUNALE**”, di seguito denominata Consulta, quale organismo permanente di coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani.

### **Art. 2 – Attribuzioni**

La Consulta è un organo consultivo dell’Amministrazione Comunale, alla quale presenta proposte e pareri inerenti le tematiche giovanili.

La Consulta è strumento di conoscenza delle realtà dei giovani, provvisto di funzione di impulso nelle materie afferenti le politiche giovanili.

La Consulta attende alle finalità di seguito indicate:

- a) fornisce parere sugli atti dell’Amministrazione Comunale che riguardano le tematiche giovanili;
- b) elabora documenti e proposte di atti da sottoporre ai competenti organi dell’Amministrazione Comunale inerenti le tematiche giovanili, tramite i quali concorrere alla definizione delle stesse;
- c) promuove dibattiti, ricerche ed incontri inerenti le tematiche giovanili;
- d) favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- e) promuove i rapporti permanenti con le Consulte ed i Forum presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte di Forum presenti nelle altre regioni;
- f) elabora annualmente un progetto di intervento per i giovani da sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione.

## **CAPO II ORGANI DELLA CONSULTA GIOVANILE**

### **Art. 3 – Organi**

Sono organi della Consulta:

- l’Assemblea, quale organo centrale d’indirizzo;
- l’Ufficio di Presidenza, quale organo esecutivo.

## **Art. 4 – L'Assemblea**

### **A) Composizione**

1. L'Assemblea è composta da tutti coloro che, avendo i requisiti dell'età compresa tra i 18 ed i 32 anni residenti nel territorio del Comune di Trevi, ne facciano apposita richiesta.
2. I componenti dell'assemblea durano in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale e non decadono per raggiungimento del trentatreesimo anno di età.
3. Sono membri di diritto ma senza diritto di voto un rappresentante del servizio Informagiovani di Trevi e un referente del servizio Unità Educative di Strada di Trevi.
4. E' anche membro di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche Sociali e Giovanili.
5. I componenti dell'Assemblea ed il loro numero effettivo nel rispetto del 1<sup>a</sup> comma del presente articolo, sono nominati con provvedimento del Sindaco tra coloro che, entro 15 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso pubblico presso l'Albo Pretorio ed il sito istituzionale del Comune di Trevi, avranno fatto pervenire all'Ente apposita domanda avanzando la propria candidatura.
6. All'interno dei componenti dell'Assemblea, e sulla base delle candidature proposte, dovrà per quanto possibile osservarsi il criterio di rappresentanza e proporzionalità tra le realtà territoriali (capoluogo e frazioni), sociali (organismi associativi, lavoratori, disoccupati, universitari e non), tra le varie fasce di età e di sesso.
7. E' facoltà del Sindaco, prima di formalizzare le nomine, sottoporle al parere non vincolante della Commissione Consiliare competente così come pure non procedere per carenza di candidature.
8. I componenti dell'Assemblea decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.

### **B) Compiti dell'Assemblea**

L'Assemblea è organo centrale della consulta giovanile e svolge i seguenti compiti:

- formula proposte e pareri ed elabora i progetti di cui all'art. 2;
- promuove rapporti con le consulte giovanili e forum presenti nel territorio provinciale, regionale e nelle altre regioni.

## **Art. 5 – L'Ufficio di Presidenza**

### **A) *Composizione***

L'Ufficio di Presidenza è composto da:

- Il Presidente della Consulta, nominato in base a quanto previsto dall'art. 6;
- *n° 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea tra i suoi componenti nella sua prima riunione a maggioranza assoluta di cui uno svolgerà le funzioni di Vice presidente della Consulta, uno di Segretario e uno di vice segretario. Nell'elezione, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età*
- l'assessore alle politiche sociali e giovanili;

### **B) *Competenze***

Le competenze dell'Ufficio di Presidenza sono:

1. svolgere funzioni di raccordo tra l'Assemblea, il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale;
2. eseguire le delibere dell'Assemblea;
3. partecipare, in forma propositiva all'elaborazione dell'attività di programmazione e pianificazione delle azioni da sottoporre all'Assemblea.

### **C) *Decadenza***

I componenti dell'Ufficio di Presidenza decadono dalla carica dopo due assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni o decadenza di un componente dell'Ufficio di Presidenza, si procederà alla sostituzione con la stessa procedura di nomina.

## **Art. 6 – Il Presidente**

### **A) *Modalità di elezione***

Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dall'Assemblea tra i propri membri. Fino all'elezione del Presidente tali funzioni saranno svolte dall'Assessore delegato alle Politiche Sociali e giovanili.

### **B) *Competenze***

Il Presidente:

1. Assume la rappresentanza formale della Consulta;
2. Predisporre l'ordine del giorno, sentito l'Ufficio di Presidenza;

3. Convoca e presiede l'Assemblea (entro 10 gg nel caso di richiesta di convocazione da parte dell'Assemblea);
4. Convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza.

### **CAPO III**

#### **FUNZIONAMENTO**

##### **Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea**

- a) L'Assemblea è convocata almeno tre volte l'anno con cadenza quadrimestrale.
- b) La convocazione dell'Assemblea viene fatta per lettera o mail con almeno 5 giorni di anticipo dal Presidente della stessa. Possono altresì richiedere la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea della Consulta: il Sindaco, la Giunta Comunale, il Consiglio Comunale e almeno un terzo dei membri della consulta stessa.
- c) La Consulta può richiedere che partecipino ai propri lavori, gratuitamente, esperti, rappresentanti di Enti o Associazioni, i Consiglieri, gli Assessori, il Sindaco, il Segretario o i funzionari comunali.
- d) I Consiglieri Comunali, gli Assessori ed il Sindaco possono sempre partecipare ai lavori, senza diritti di parola e voto. Può venire loro concessa la possibilità di intervenire dalla maggioranza dei presenti.
- e) La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso scritto (lettera e/o e-mail), almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

##### **Art. 8 – Prima riunione**

L'Assessore al ramo convoca la prima riunione dell'Assemblea della Consulta entro un mese dalla sua istituzione .

##### **Art. 9 – Validità delle sedute e delle deliberazioni**

- a) La riunione in prima convocazione dell'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un numero di componenti pari alla metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.
- b) L'Assemblea delibera a maggioranza relativa dei presenti.

#### **Art. 10 – Sede**

La sede della Consulta è in locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale. La Consulta è responsabile del corretto utilizzo degli spazi assegnati. La Consulta si avvale per il suo funzionamento amministrativo e per quanto inerente i suoi fini istituzionali, della collaborazione degli uffici comunali competenti.

#### **Art. 11 – Modificazioni del Regolamento**

Il Regolamento della Consulta Giovanile può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione.

*L'Assemblea della Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi del Regolamento, con la composizione di cui al precedente articolo 9.*

#### **Art. 12 – Regolamento**

La Consulta può regolamentare la propria attività nei limiti dello Statuto Comunale e del Regolamento della Consulta stessa, con apposito atto approvato dall'Assemblea.

#### **Art. 13 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto valgono le Leggi, le Normative ed i Regolamenti vigenti

#### **Art. 14 – Retribuzioni**

Tutte le cariche previste dal presente regolamento sono a titolo gratuito.